

COMUNE di MANTA

Provincia di CUNEO

REGOLAMENTO COMUNALE

PER

**L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA
E
DELLE FORNITURE AD ESSI CONNESSE**

Approvato con deliberazione consiliare n. 43 dell'11.12.2000 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 18.01.2001

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione dei lavori in economia e delle forniture e provviste ad essi connesse in applicazione delle norme contenute nel regolamento di attuazione alla legge quadro in materia di lavori pubblici 11.02.1994 n. 109 e s. m. approvato con D.P.R. 554 del 21.12.1999, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di tutte le altre disposizioni vigenti in materia contenute in leggi statali e regionali.
2. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano alle spese per lavori in economia effettuate dal Comune nei limiti dell'importo di €200.000 (L. 387.254.000), esclusa I.V.A., ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 11/02/1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2

DESIGNAZIONE DEI LAVORI CHE POSSONO EFFETTUARSI IN ECONOMIA

1. Possono effettuarsi in economia le spese relative a:
 - lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere ed impianti
 - quando comportino una spesa non superiore a 50.000 Euro;
 - quando l'esigenza è rapportabile ad eventi imprevedibili;
 - quando gli interventi si rendono necessari con urgenza per ragioni di sicurezza o perché riguardano l'erogazione di servizi primari;
 - quando sono regolati da contratti;
 - lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - lavori di indagine necessari per la compilazione di progetti;
 - lavori di completamento di opere ed impianti a seguito di risoluzione del contratto quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

L'elenco dei lavori prevedibili da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione di spesa è inserito nel programma annuale dei lavori pubblici.

ART.3

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Nelle procedure relative all'esecuzione dei lavori in economia la figura apicale dell'Ufficio Tecnico comunale assume le funzioni di responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti degli articoli 5 e 6 della Legge 07/08/1990, n. 241 e 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.4

MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

1. I lavori in economia di cui al presente regolamento possono essere eseguiti:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario;
 - c) con sistema misto.

ART. 5 AMMINISTRAZIONE DIRETTA

I lavori in amministrazione diretta sono eseguiti con il personale dipendente del comune ed acquistando direttamente i materiali e quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

Per quanto concerne gli acquisti il funzionario che dispone gli stessi dovrà valutare la congruità dei prezzi e, per forniture di importo superiore a £. 5.000.000, dovrà chiedere appositi preventivi ad almeno tre ditte specializzate nel settore a meno che si tratti di forniture urgenti ed improrogabili o di materiale relativo ad impianti o opere speciali.

L'ordinazione della spesa viene disposta dal responsabile del servizio con lettera o altro atto idoneo previa assunzione del relativo impegno di spesa.

ART. 6 COTTIMO FIDUCIARIO

I lavori in cottimo fiduciario sono eseguiti da imprese o persone dotate di specializzazione, personale e mezzi rispondenti alle esigenze dell'opera e individuate tramite procedura negoziata.

L'affidamento dei lavori potrà avvenire direttamente solo per interventi di importo inferiore a £. 5.000.000.

Per i lavori di importo superiore dovrà essere richiesta la migliore offerta ad almeno:

- tre ditte per importi complessivi fino a £. 10.000.000;
- cinque ditte per importi oltre £. 10.000.000.

I lavori da eseguire in cottimo fiduciario devono essere dotati dei seguenti elaborati progettuali: relazione tecnica, preventivo di spesa, quadro economico, schemi grafici ed individuazioni planimetriche al grado di approfondimento necessario per la corretta esecuzione.

L'atto di cottimo deve indicare:

- l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- le condizioni di esecuzione;
- il termine di ultimazione lavori;
- le modalità di pagamento;
- le penalità in caso di ritardo ed il diritto da parte dell'Amministrazione comunale alla risoluzione del contratto in caso di inadempimento;

ed è disposto dal responsabile del servizio previa assunzione del relativo impegno di spesa.

Per lavori fino all'importo di £. 10.000.000 la sottoscrizione della determina di affidamento sarà sostitutiva del contratto.

La ditta assegnataria, per lavori di importo complessivo superiore a £. 10.000.000, dovrà allegare al contratto una dichiarazione attestante la

presa visione del progetto e dello stato dei luoghi interessati dai lavori e dichiarazione attestante il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari in relazione ai lavori assunti.

L'individuazione delle ditte per l'affidamento dei lavori verrà eseguita con riferimento ad apposito elenco da redigere per categorie di lavori sulla base delle richieste pervenute che saranno inserite in ordine cronologico.

Le richieste di offerta saranno avanzate a rotazione.

Nel caso di interventi urgenti ed improrogabili e in caso di opportunità tecnico-economica o di particolare specializzazione, i lavori potranno essere affidati direttamente previa redazione di verbale che giustifichi tale scelta ed indichi i lavori necessari e perizia estimativa per la copertura della spesa.

Gli affidamenti tramite cottimo dovranno essere pubblicati all'albo e dovranno essere comunicati all'osservatorio.

ART. 7

MODALITA' PER L'ESECUZIONE DI LAVORI CON IL SISTEMA MISTO

1. Per le modalità di esecuzione di lavori in economia con il sistema misto (amministrazione diretta e cottimo fiduciario) si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nei precedenti artt. 5 e 6.

ART. 8

PIANI DI SICUREZZA

I contratti di cottimo fiduciario devono prevedere i piani di sicurezza sul lavoro di cui alla vigente normativa.

ART. 9

GARANZIE

1. Le ditte appaltatrici dei lavori in economia sono di solito esonerate dalla costituzione della garanzia fidejussoria a fronte degli obblighi da assumere con la stipula del contratto di cottimo fiduciario.
2. Il responsabile del procedimento in sede di approvazione dei preventivi di spesa dei lavori oggetto del presente regolamento, può comunque introdurre, a suo insindacabile giudizio, l'obbligo della garanzia fidejussoria da parte della ditta appaltatrice quando gli stessi superino l'importo di £. 50.000.000.
3. L'ammontare della garanzia fidejussoria viene stabilito nella misura del 10% dell'importo dei lavori.

ART. 10

LIQUIDAZIONE DELLE SPESE

1. Per i lavori eseguiti in amministrazione diretta le fatture e le note di spese relative alle forniture, munite del visto di regolarità apposto dal responsabile del procedimento, saranno sottoposte a liquidazione da parte dell'ufficio competente con determinazione del responsabile del servizio.
2. Per i lavori eseguiti in cottimo fiduciario il responsabile del procedimento provvederà a redigere rendiconto finale delle spese sostenute accompagnato da attestazione o certificato di regolare esecuzione.
Le liquidazioni potranno essere eseguite anche in acconto previa approvazione della contabilizzazione dei lavori eseguiti da parte del responsabile del procedimento.

ART. 11 VARIAZIONI PER MAGGIORI SPESE

Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia si riconosca insufficiente la somma risultante dal preventivo di spesa il responsabile del procedimento dovrà presentare una perizia suppletiva impegnando l'eccedenza di spesa.

ART. 12 LAVORI DI SOMMA URGENZA

1. In circostanze di somma urgenza, nelle quali qualunque indugio può rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità, il responsabile del procedimento dispone l'immediata effettuazione dei lavori necessari alla rimozione dei pericoli incombenti o al ripristino dei servizi essenziali previo apposito verbale in cui in modo succinto e preciso, siano descritti gli eventuali guasti avvenuti e le conseguenze di essi e siano indicati i motivi per i quali occorre intervenire con urgenza al fine di evitare maggiori danni per l'amministrazione comunale o un pericolo per l'incolumità pubblica.

ART. 13 NORMATIVA ANTIMAFIA

Ai contratti di cottimo fiduciario e a quelli di fornitura di importo superiore a £. 300.000.000 si applicano disposizioni di cui al D.P.R. 03.06.1998 n. 252.

ART. 14 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa statale in materia di lavori in economia.

ART. 15
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della pubblicazione all'albo pretorio, dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 134 del Decreto legislativo 18.08.2000,n.267.